

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Deliberazione di Giunta Regionale **n. 281 del 1° marzo 2021**

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "INTERVENTI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 E ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018 N. 2".

Si trasmette altresì, il parere del CAL espresso sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento interno.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5340-5738
fax 051.527.5785

Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it
PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 281 del 01/03/2021

Seduta Num. 12

Questo lunedì 01 **del mese di** marzo
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/88 del 21/01/2021

Struttura proponente: SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE A CULTURA E PAESAGGIO

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "INTERVENTI NEI SETTORI DELLA
CULTURA E DELLA MEMORIA DEL NOVECENTO. PARTECIPAZIONE ALLA
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA
SHOAH. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2016 N. 3 E ALLA
LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018 N. 2".

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Gianni Cottafavi

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto lo Statuto regionale, ed in particolare:

- l'art. 2 (Obiettivi), nel quale è stabilito che la Regione ispiri prioritariamente la propria azione, tra gli altri, ai seguenti obiettivi: il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio; il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo; il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;
- l'art. 6 (Politiche sociali), nel quale è stabilito che la Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera, fra l'altro, per la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici;
- l'art. 64 (Enti, aziende, società e associazioni) il quale, al comma 3, dispone che la partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche;

Vista la legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) ed in particolare l'art. 2, ove è stabilito che alla fondazione che gestisce il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, la fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano CDEC e altri soggetti pubblici e privati;

Richiamate le leggi regionali:

- 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna);
- 16 marzo 2018 n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale);
- 26 novembre 2020 n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali);

Rilevata la necessità di modificare e integrare la legislazione regionale nei settori della cultura e della Memoria del Novecento, ed in particolare:

- di destinare ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni riassegnate alla Regione Emilia-Romagna dalla L.R. n. 7 del 2020;
- di autorizzare la partecipazione regionale alla Fondazione

MEIS istituita con la legge n. 91 del 2003, anche al fine di arricchire le attività di ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, dei processi storici, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 3 del 2016;

- di modificare la L.R. n. 2 del 2018 per rendere più efficienti le misure di sostegno a favore delle bande musicali della regione, disciplinate dall'art. 5, prevedendo la possibilità di concedere contributi ai Comuni per il sostegno dell'attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle bande musicali stesse quale modalità di finanziamento alternativa o ulteriore a quella già prevista della contribuzione ad associazioni di bande musicali, nel quadro degli stanziamenti già previsti dal bilancio regionale;

Ritenuto pertanto opportuno proporre all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale, l'approvazione del progetto di legge regionale "Riordino istituzionale e delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale", composto di n. 7 articoli (Allegato 2), corredato dalla relativa Relazione illustrativa (Allegato 1) e dalla Scheda tecnico-finanziaria (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visti inoltre:

- il D.lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2021";
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 (legge di Stabilità regionale 2021);
- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la propria deliberazione n. 2004/2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge di cui all'Allegato 2, come indicato agli artt. 2) e 6) del progetto medesimo e nella scheda tecnico-finanziaria, è assicurata - per quanto riguarda l'art. 2 - dall'accantonamento per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 di risorse complessivamente pari a € 2.330.000,00 nell'ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Atri fondi al "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso di approvazione" e, per quanto riguarda l'art. 6, dalle risorse autorizzate per la L.R. n. 3/2016 dal

bilancio di previsione 2021/2023;

Dato atto, pertanto, che dall'approvazione del progetto di legge di cui all'Allegato 2 non derivano oneri aggiuntivi sul bilancio regionale;

Acquisito in data 23 febbraio 2021 il parere favorevole sull'art. 5 del progetto di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesto ai sensi dell'art. 6, della legge regionale n. 13 del 2009;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 111 del 28 gennaio 2021 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Richiamata inoltre la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa n. 23213 del 30 dicembre 2020 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e

PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla cultura e paesaggio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di legge "Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionali 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2.", costituito da n. 7 articoli, di cui all'Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la Relazione illustrativa e la Scheda tecnico-finanziaria di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 3 che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge, i relativi allegati e la relazione, richiedendone l'approvazione a norma di legge;
- 4) di disporre, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2.

Col presente progetto di legge si intende destinare ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni previste agli artt. 3 e 6 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1^a dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), disciplinare la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, nonché prevedere la concessione di contributi ai Comuni quale modalità di incentivazione e qualificazione delle attività di alfabetizzazione svolta dalle bande musicali.

Il primo intervento riguarda il finanziamento degli interventi nel settore del patrimonio culturale, anche a seguito del riordino dell'esercizio delle funzioni già assegnate all'IBACN e ora disciplinate quali funzioni regionali dagli artt. 3 e 7 della L.R. n. 7/2020 "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1^a dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali", rendendo disponibili risorse specificamente accantonate.

Il secondo intervento normativo riguarda la partecipazione della Regione al Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di Ferrara, istituito con legge 17 aprile 2003 n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah), emendata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Il MEIS ha lo scopo di far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano, riconoscendo e valorizzando l'eccezionale continuità di un percorso ininterrotto benché scarsamente conosciuto, in cui gli ebrei hanno portato alla storia e al tessuto del Paese le proprie tradizioni e un fondamentale contributo culturale, tra periodi di convivenza e interazioni feconde, e altri di persecuzioni, cominciate dalla chiusura nei ghetti e culminate nella tragedia della Shoah. A questo fine il museo può promuovere attività didattiche, organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. La legge istitutiva, inoltre, stabilisce che un reparto del MEIS sia dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia.

Il MEIS è gestito da una fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al D.M. 27 novembre 2001, n. 491 del Ministro per i beni e le attività culturali ed è posto sotto la vigilanza del Ministero stesso. L'art. 2 della legge istitutiva prevede che alla fondazione che gestisce il MEIS, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT), possono partecipare il Comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) e altri soggetti pubblici e privati.

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, opera per il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio. Nel preambolo, inoltre, lo stesso Statuto sottolinea come la Regione "si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e

dall'Unione europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare:

- a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni;
- b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;
- c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.”

Con legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) la Regione Emilia-Romagna, in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, ha riconosciuto la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.

La stessa legge, all'art. 3, individua tra le finalità, quelle di promuovere e sostenere le attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

Al fine quindi di contribuire e supportare anche economicamente all'importante lavoro svolto dal MEIS fin dalla sua creazione, in attuazione dei principi e delle finalità sopra richiamati, col presente progetto di legge si modifica la legge regionale n. 3 del 2016 autorizzando la Regione, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, a divenire socio partecipante della fondazione che lo gestisce.

Attualmente partecipano alla fondazione, oltre al MiBACT, il Comune di Ferrara, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, il CDEC.

Infine, per rendere più efficienti le misure di sostegno a favore delle bande musicali della regione, disciplinate dalla legge regionale n. 2 del 2018 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), si intende introdurre la possibilità di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle bande musicali concedendo contributi ai Comuni. La disposizione non determina maggiori oneri per la Regione Emilia-Romagna poiché, nell'ambito degli stanziamenti disponibili del bilancio regionale triennale 2021-23, introduce una modalità di sostegno alternativa rispetto a quella già prevista della contribuzione ad associazioni di bande musicali.

Esame dell'articolato.

Art. 1 - Sono esplicitate le finalità della legge.

Art. 2 - La norma rende disponibili maggiori risorse necessarie per l'attuazione delle funzioni già assegnate all'IBACN e ora definite dagli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 7 del 2020 "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di

leggi regionali” attingendole dal fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” – voce 8 - del bilancio di previsione 2021/2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all’istituzione degli appositi capitoli di spesa e alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3 - Sono apportate modifiche al titolo della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) introducendo la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.

Art. 4 - La norma introduce nella legge regionale 3 marzo 2016 un ulteriore articolo (il 5 bis) con il quale si autorizza la Regione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah e si definiscono le modalità della partecipazione.

Art. 5 - Viene inserita all’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2018 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) la possibilità di trasferire ai Comuni le risorse destinate al sostegno dell’attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle bande musicali. La disposizione non determina maggiori oneri per la Regione Emilia-Romagna in quanto, nell’ambito degli stanziamenti disponibili del bilancio regionale triennale 2021-23 introduce una modalità di sostegno ulteriore e alternativa rispetto a quella già prevista della contribuzione ad associazioni di bande musicali.

Art. 6 - La norma finanziaria riguarda la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah e stabilisce che per l’esercizio finanziario 2021 la Regione farà fronte agli oneri conseguenti alla partecipazione con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 3 del 2016 nell’ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2021-2023. La Giunta è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione, si farà fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii..

Art. 7 - L’articolo dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i propri interventi nel campo della cultura e della memoria del Novecento e di mitigare gli effetti delle limitazioni imposte dalle misure di contenimento adottate in fase di emergenza causata dal virus COVID 19, con la presente legge intende destinare ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni previste agli articoli 3 e 6 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), disciplinare la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, nonché prevedere la concessione di contributi ai Comuni per il sostegno all'attività svolta dalle bande musicali.

Art. 2

Finanziamento delle funzioni esercitate dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 7 del 2020

1. All'attuazione delle funzioni tornate in capo alla Regione Emilia-Romagna a seguito della cessazione delle attività dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali alla data del 1° gennaio 2021 e previste all'articolo 3 e all'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2020, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 3

Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2016

1. Il titolo della legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

“Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 3 del 2016

1. Dopo l'articolo 5, della legge regionale n. 3 del 2016 è inserito il seguente articolo:

Art. 5 bis

Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell'articolo 64 comma 3 dello Statuto regionale a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah).
2. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell'attività relativa all'esercizio successivo.
4. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
5. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
 - a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
 - b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
7. Il Presidente della Giunta, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
8. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione.

Art. 5

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2018

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 16 marzo 2018 n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale), è inserito il seguente comma:

“2 bis) Al fine di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali, la Regione può altresì concedere contributi ai Comuni interessati.”

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 2021, agli oneri derivanti dalla concessione del contributo per la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah di cui all'articolo 4, la Regione fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2016 nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

Interventi nei settori della cultura e della memoria del Novecento. Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 e alla legge regionale 16 marzo 2018 n. 2.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Col presente progetto di legge si intende destinare ulteriori risorse per lo svolgimento delle funzioni previste agli artt. 3 e 6 della legge regionale 26 novembre 2020, n. 7 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1^a dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali), disciplinare la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah, nonché prevedere la concessione di contributi ai Comuni quale modalità di incentivazione e qualificazione delle attività di alfabetizzazione svolta dalle bande musicali.

Art. 1 – Sono esplicitate le finalità della legge.

Art. 2 - L' articolo di legge nasce dall'esigenza di rendere disponibili maggiori risorse necessarie alla Regione per l'attuazione delle funzioni già assegnate all'IBACN e ora definite dagli artt. 3 e 7, della L.R. n. 7/2020 "Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1^a dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali".

Al finanziamento la Regione fa fronte - per gli esercizi 2021/2022/2023 - nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, mediante la riduzione dell'accantonamento autorizzato dalla [Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 13](#) (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021/2023), nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" – voce 8 - del bilancio di previsione 2021/2023. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all'istituzione degli appositi capitoli di spesa e alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3 - Sono apportate modifiche al titolo della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) introducendo la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah.

Art. 4 - La norma inserisce nella legge regionale 3 marzo 2016 un ulteriore articolo (il 5 bis) con il quale si autorizza la Regione a partecipare alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah e si definiscono le condizioni e le modalità della partecipazione.

Art. 5 - La norma introduce all'art. 5 della legge regionale n. 2 del 2018 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) la possibilità di trasferire ai Comuni le risorse destinate al sostegno dell'attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle bande musicali. La disposizione non determina maggiori oneri per la Regione Emilia-Romagna in quanto, nell'ambito degli stanziamenti disponibili del bilancio regionale triennale 2021-23, introduce una modalità di sostegno ulteriore e alternativa rispetto a quella già prevista della contribuzione ad associazioni di bande musicali.

Art. 6 - La norma finanziaria riguarda la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah stabilendo che, per l'esercizio finanziario 2021, all'ammontare del contributo per la partecipazione la Regione fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 3 del 2016

nell'ambito della Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali – programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale del bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2021-2023. La giunta è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Si riporta la tabella dimostrativa della invarianza delle spese sul bilancio regionale per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo di legge. Per ciò che riguarda l'onere della partecipazione alla Fondazione MEIS viene stimato un ammontare, per l'anno 2021, di 200.000,00 euro:

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese (art. 2)	730.000,00	800.000,00	800.000,00
Nuove spese correnti (art. 4)	200.000,00		
Minori entrate			
<i>Totale oneri da coprire</i>	930.000,00	800.000,00	800.000,00
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 2)	730.000,00	800.000,00	800.000,00
Utilizzo risorse già autorizzate dal bilancio 2021-2023 con riferimento alla LR 3/2016 e non impegnate	200.000,00		
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<i>Totale mezzi di copertura</i>	930.000,00	800.000,00	800.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/88

IN FEDE

Gianni Cottafavi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/88

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/88

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/88

IN FEDE

Antonella Soldati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 281 del 01/03/2021

Seduta Num. 12

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

